REGOLAMENTO (CEE) N. 3532/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1988

che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88, che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti è calcolato sulla base del prezzo d'acquisto valido per le varietà che, per le loro caratteristiche, sono normalmente orientate verso la trasformazione, maggiorata del 10 % del prezzo di base ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che i prodotti interessati sono, oltre alle arance della varietà Biondo comune, quelli della categoria III della arance pigmentate ; che occorre pertanto fissare il prezzo minimo sulla base del prezzo d'acquisto medio della campagna in corso valido per le arance di tali varietà in applicazione del regolamento (CEE) n. 2239/88 del Consiglio (4) e del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione (5), modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 2040/88 (6), maggiorato del 10% del prezzo di base medio corrispondente allo stesso periodo ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria deve essere fissata ad un livello tale che la differenza tra il prezzo minimo e la compensazione stessa non vari, rispetto alla differenza della campagna precedente, di un importo superiore a quello che risulta dall'aumento del prezzo minimo ; che l'aumento della differenza deve essere almeno uguale al 50 % dell'aumento del prezzo minimo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 include la varietà di arance Shamouti tra le varietà ammesse a beneficiare dell'aiuto alla trasformazione, allo scopo di riservare a tale varietà un'utilizzazione più rispondente alle sue caratteristiche, per quantitativi limitati ; che, d'altronde, il regolamento (CEE) n. 3391/87 ha previsto, sempre per quantitativi limitati, l'applicazione dello stesso regime per le varietà bionde Cadenera, Castellana e Macetera ;

considerando che le caratteristiche intrinseche delle varietà succitate corrispondono alle caratteristiche della varietà Biondo comune il cui prezzo minimo e la relativa compensazione finanziaria sono stabiliti dal presente regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2 e dell'articolo 305, punto 2, dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento del prezzi i prezzi minimi applicabili, secondo il coso, in Spagna e in Portogallo vengono ravvicinati al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e in Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella valida per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita della differenza tra il prezzo minimo comune e i prezzi minimi applicabili, secondo il caso, in Spagna e in Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.
(3) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 2.
(5) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTOO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1988/1989 i prezzi minimi da pagare ai produttori sono fissati ai livelli sotto indicati :

a) per quanto riguarda le stance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera :

(in ECU/100 kg)

Spagna	Portogall	Altri Stati membro
10,16	8,34	11,20

b) per quanto riguarda le arance varietà pigmentate :

(in ECU/100 kg)

	Spagna	Portugallo	Altri Stati membri
— Moro, Tarocco e Sanguinello	13,47	11,06	14,86
— Sanguigno	10,49	8,62	11,57

2. Tali prezzi minimi sono fissati per merce in partenza dai centi di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1988/1989 gli importi della compensazione finanziaria concessa al trasformatori sono fissati ai liveli sotto indicati :

a) per le arance delle varietà Biondo comune, Shamouti, Cadenera, Castellana e Macetera :

(in ECU/100 kg)

Spagna	Portugallo	Altri Stati membri
5,35	3,53	6,39

b) per le arance delle varietà pigmentate :

(in ECU/100 kg)

	Spagna	Portugallo	Altri Stati membri
— Moro, Tarocco e Sanguinello	8,66	6,25	10,05
— Sanguigno	5,68	3,87	6,76

Articolo 3

Gli importi di cui agli ariticolo 1 e 2 si applicano alle arance che rispondano almeno ai requisti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente